

DELIBERA N. 222/12/CSP

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO N. 2403/SM AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN TECNICA DIGITALE TERRESTRE "RAI UNO") PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E DEI PARAGRAFI 2.3 E 3.1 DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMA 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177.

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 settembre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTO il “Codice di autoregolamentazione Tv e minori”, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO l'Allegato A alla delibera n. 130/08/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 aprile 2008, n. 96, recante “Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, di cui alla delibera n. 136/06/CONS e successive modificazioni, coordinato con le modifiche apportate dalla delibera 130/08/CONS;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 12 aprile 2012, CONT. 30/12/DICAM/N°PROC.2403/SM, notificato in data 19 aprile 2012, con il quale veniva contestata alla società Rai – Radiotelevisione italiana S.p.a, con sede in Roma, Viale Mazzini n. 14, fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale terrestre "Rai Uno", la violazione dell'art. 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dei paragrafi 2.3 e 3.1 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per avere trasmesso in data 20 ottobre 2011 su RAI UNO all'interno del Tg1 delle ore 16:00, edizione straordinaria, e del Tg1 delle ore 17:00, sequenze connesse alla morte del leader libico Gheddafi senza idoneo preavviso;

VISTE le memorie giustificative della società Rai spa protocollate al n. 0021261 del 4 maggio 2012 - precisate in sede di audizione svolta in data 26 giugno 2012, a seguito dell'accesso agli atti del relativo procedimento e della contestuale estrazione in copia effettuati in data 7 giugno 2012 - con le quali è stata eccepita l'infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni:

- le sequenze contestate sono state diffuse, nell'esercizio del diritto di cronaca, nell'immediatezza della notizia dell'avvenuta cattura e uccisione del dittatore Gheddafi che è pervenuta proprio in coincidenza con l'inizio della fascia oraria "protetta" di programmazione. Le stesse, rappresentando un documento storico, significativo, ampiamente diffuso nella stessa fascia oraria di programmazione da tutte le testate giornalistiche del mondo e da ogni mezzo di informazione, costituivano l'unica prova disponibile che dimostrasse l'accadimento de quo (peraltro infondatamente più volte annunciato nei giorni e nelle ore precedenti), che ha segnato la fine di un regime sanguinario; non si sarebbe potuto procedere a fornire l'informazione in questione senza corredarla con le sequenze contestate che erano parte integrante della notizia stessa perché attraverso il loro esame si è potuta verificare la dinamica della cattura di Gheddafi nonché il suo effettivo decesso;

- non si è trasmesso l'intero filmato ma brevi sequenze estrapolate da esso, alterate nella nitidezza e nella chiarezza, di durata minima per svolgere il dovere informativo, nel pieno rispetto dell'essenzialità dell'informazione; si è evitato di diffondere le immagini particolarmente brutali e di indugiare sui particolari più crudi;

- l'obbligo del preavviso di cui al punto 2.3 del Codice di autoregolamentazione tv e minori è stato rispettato in quanto il conduttore, preannunciando le immagini che sarebbero state trasmesse della morte del Colonnello Gheddafi, ne ha anticipato agli spettatori il contenuto drammatico, in modo tale da consentire agli utenti quel determinato "stato di consapevolezza" e di soglia di attenzione che la ratio della richiamata normativa intende garantire;

- il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori le cui disposizioni la contestazione dell'Autorità presume essere state violate da Rai - in merito ad un procedimento analogo al presente, avviato nei confronti del Tg1 per aver

diffuso le immagini della cattura e uccisione di Gheddafi in fascia oraria c. d. “protetta”, omettendo di dare il necessario preavviso - con delibera n. 26/11 del 20 dicembre 2011 non ha ravvisato sussistere gli estremi per ulteriormente procedere. Ha soltanto ritenuto doveroso appellarsi all’osservanza della “Lettera aperta alle emittenti televisive italiane sulla trasmissione di servizi informativi con immagini e parole particolarmente forti ed impressionanti” formulata il 24 ottobre 2011, ossia successivamente ai fatti che si contestano;

RITENUTO di poter accogliere le dedotte giustificazioni in quanto:

- in data 20 ottobre 2011 su RAI UNO è stata mandata in onda all’interno del Tg1 delle ore 16:00, edizione straordinaria, e del Tg1 delle ore 17:00, la notizia comprensiva di sequenze di immagini della morte del leader libico Gheddafi;

- l’informazione cui si riferiscono le sequenze oggetto di contestazione risulta caratterizzata dall’eccezionalità dell’evento e dal particolare interesse pubblico alla notizia, di portata storica, ampiamente diffusa dai media di tutto il mondo;

- pur trattandosi di tematica particolarmente critica e impressionante, si osserva che le sequenze, se pur esplicite, a fronte del lavoro di selezione effettuato dalla redazione, sono di breve durata e non mostrano insistenza morbosa su particolari, anche alla luce della bassa qualità delle immagini;

- i contenuti del filmato, seppure in mancanza di avviso formalizzato, sono stati preventivamente illustrati dal conduttore che annuncia la notizia della drammatica morte del colonnello Gheddafi;

- pur tenuto conto della fascia oraria di trasmissione, le modalità con le quali è stata fornita la notizia appaiono, nel loro complesso, compatibili con le esigenze di contemperare il diritto alla tutela dei minori con il diritto di cronaca/informazione;

- il Comitato di autoregolamentazione tv e minori per fattispecie analoghe ha ritenuto – con Delibera n. 26/11 del 20 dicembre 2011 – di non aprire alcun procedimento sanzionatorio nei confronti delle emittenti che in fascia oraria protetta avevano diffuso immagini sulla morte di Gheddafi, deliberando di non ulteriormente procedere e nel contempo appellandosi al senso di responsabilità delle stesse richiamandole all’osservanza della Lettera aperta alle Emittenti televisive italiane sulla trasmissione di servizi informativi con immagini e parole particolarmente forti e impressionanti del 24 ottobre 2011;

RITENUTO, per l’effetto, che la messa in onda in data 20 ottobre 2011 su RAI Uno all’interno del Tg1 delle ore 16:00, edizione straordinaria, e del Tg1 delle ore 17:00, la notizia, comprensiva di sequenze di immagini, della morte del leader libico Gheddafi non integri la violazione dell’art. 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dei paragrafi 2.3 e 3.1 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l’articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi media;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Francesco Posteraro, relatori ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 13 settembre 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO
Antonio Perrucci